



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori PATUANELLI e ROMEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2018

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale propone una drastica riduzione del numero dei parlamentari modificando gli articoli 56 e 57 della Costituzione. L'obiettivo è duplice: da un lato, favorire un miglioramento del processo decisionale delle Camere per renderle più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e, dall'altro, ottenere concreti risultati in termini di spesa (dunque ridurre i costi della politica).

Giova rammentare che nella formulazione approvata dall'Assemblea Costituente il numero dei parlamentari era mobile, restando fisso il loro rapporto con la popolazione. Il testo originario della Costituzione prevedeva, infatti, per la Camera, un deputato ogni 80.000 abitanti (o frazioni superiori a 40.000) e, per il Senato, un senatore ogni 200.000 abitanti (o frazioni superiori a 100.000). Con la legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, si è adottato un nuovo testo degli articoli 56 e 57 della Costituzione che, entrambi al secondo comma, prevedono attualmente un numero fisso di deputati e senatori rispettivamente pari a 630 e 315 (cui vanno naturalmente aggiunti i senatori a vita e di diritto, di cui all'articolo 59).

Con il presente disegno di legge costituzionale, il numero dei deputati è ridotto dagli attuali 630 a 400 e quello dei senatori dagli attuali 315 a 200; pertanto si passa da un numero complessivo di 945 parlamentari a 600, comprensivi dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero. La proposta opera quindi una riduzione del 36,5 per cento dei parlamentari. Tale riduzione percentuale è applicata per ogni riferimento relativo al numero dei parlamentari presente in Costituzione: è ridotto, infatti, del 36,5 per

cento anche il numero dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, che passano alla Camera da 12 a 8 e al Senato da 6 a 4; la stessa percentuale di riduzione è stata applicata anche per la determinazione del numero minimo dei senatori per Regione che da sette passano a cinque e del numero dei senatori delle Regioni Valle d'Aosta e Molise. Pertanto, in base alla citata riduzione percentuale, alla Valle d'Aosta rimane assegnato un senatore mentre il Molise passa da due a uno.

La riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200 consentirà all'Italia di allinearsi al resto d'Europa. L'Italia, infatti, è il Paese con il numero più alto di parlamentari direttamente eletti dal popolo (945); seguono la Germania (circa 700), la Gran Bretagna (650) e la Francia (poco meno di 600).

Le modifiche apportate agli articoli 56 e 57 della Costituzione hanno ovviamente anche un impatto sulla legislazione elettorale, che dovrà essere adeguata alla riduzione del numero dei parlamentari.

In proposito, indipendentemente dalla modifica costituzionale in esame, è opportuno un intervento del legislatore che riporti la normativa elettorale alla tradizionale impostazione in base alla quale essa sia sempre applicabile prescindendo dal numero dei parlamentari fissato in Costituzione. Si rammenta infatti che il riferimento al numero dei seggi e dei collegi è stato introdotto nei testi unici in materia elettorale solo con la legge n. 165 del 2017 mentre precedentemente la legislazione elettorale recava meccanismi applicabili indipendentemente dal numero dei parlamentari.

In particolare, il cosiddetto *Mattarellum* (decreti legislativi n. 276 e n. 277 del 1993), nell'introdurre la quota di seggi da attribuire nei collegi uninominali e quella da attribuire con metodo proporzionale, aveva previsto un rapporto percentuale (rispettivamente del 75 e 25 per cento del numero totale dei deputati e dei tre quarti e un quarto dei senatori di ciascuna regione) destinato a rimanere fisso al variare del numero dei parlamentari.

Poiché la riduzione del numero dei parlamentari, contenuta nel presente disegno di legge costituzionale, come già detto, impatta inevitabilmente sulla disciplina elettorale vigente, al fine di evitare l'eventualità di vuoti normativi in tale materia, si ritiene che il ritorno ad un'impostazione che preveda, in luogo del numero dei seggi, l'indicazione del rapporto percentuale tra i seggi uninominali e plurinominali ed il numero dei parlamentari possa rappresentare la soluzione ottimale affinché la legge elettorale assuma il necessario grado di flessibilità rispetto alla variabile del numero dei parlamentari fissato in Costituzione. Con tale modalità, la modifica della composizione numerica delle Camere non comporterebbe interventi sulla legge elettorale lasciando il Parlamento, in ogni momento, rinnovabile senza paralizzare il potere presidenziale di scioglimento delle Camere.

A tal fine, con apposita proposta di legge ordinaria, potranno rapidamente essere modificati i testi unici in materia di elezione delle Camere, sostituendo i riferimenti numerici in essi contenuti con l'indicazione di un rapporto percentuale tra i seggi uninomi-

nali e plurinominali e il numero dei deputati e senatori, senza alcuna alterazione del sistema elettorale vigente.

Il presente disegno di legge costituzionale si compone di tre articoli.

L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 56 della Costituzione sostituendo, al secondo comma, il numero dei deputati che sono ridotti dagli attuali 630 a 400. In tale riduzione sono ricompresi anche i deputati eletti nella circoscrizione Estero, che passano da 12 a 8. Conseguentemente, al quarto comma, concernente il procedimento di ripartizione dei deputati tra le circoscrizioni, con esclusione della circoscrizione Estero, il numero 618 è sostituito con 392.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 57 della Costituzione sostituendo, al secondo comma, il numero dei senatori elettivi che sono ridotti dagli attuali 315 a 200. In tale riduzione sono ricompresi anche i senatori eletti nella circoscrizione Estero, che passano da 6 a 4. La novella al terzo comma ridetermina il numero minimo dei senatori per Regione, che da sette passa a cinque, e il numero dei senatori della Regione Molise che passa da due ad uno come per la Valle d'Aosta.

L'articolo 3 stabilisce che la riduzione dei parlamentari disposta con la modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione trova applicazione decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e non prima dello scioglimento o della cessazione delle Camere in carica al momento della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

Art. 2.

(Numero dei senatori)

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

b) al terzo comma, le parole da: «sette» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «cinque; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno».

Art. 3.

(Decorrenza dell'applicazione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.